



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 18.03.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "*Campionato Italiano a Squadre*" svoltasi presso C.S.B. Palabiliardo di Rho dal giorno 16.09.2017 al giorno 17.09.2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, riferiva che "*il sig. MANNONE Salvatore esprimeva il dissenso sulla squadra della Toscana in quanto era stato inserito un giocatore (Giachetti Sandro) che non aveva partecipato alla selezione con la medesima [omissis] quando ha visto che l'abbinamento era con la Toscana il sig. Mannone Salvatore ha deciso di ritirare la squadra. Si allega alla presente la dichiarazione rilasciata dal Sig. Mannone Salvatore [omissis]*";

**Considerato che:**

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "*Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del*

*soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*“;

- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”*;
- i comportamenti denunciati dal direttore di gara di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata *“Campionato Italiano a Squadre”* svoltasi presso C.S.B. Palabiliardo di Rho dal giorno 16.09.2017 al giorno 17.09.2017, riportate dalla direzione di gara nel relativo referto, denunciano un comportamento non tollerabile in quanto il fatto si è verificato nel corso della gara ed ha rischiato, come in effetti è successo, di compromettere il reale risultato dell'intera manifestazione sportiva.

Il comportamento del sig. Mannone denota scarsa conoscenza dei regolamenti, ma ancor prima dei comportamenti sportivi; con l'azione dallo stesso posta in essere, è stato certamente falsato il risultato finale della manifestazione.

Lo stesso, inoltre, ha esposto la propria squadra alla condanna all'ammenda prevista all'art. 3.3. del Regolamento del Campionato Nazionale a squadre per



C.S.B.

Facendosi per così dire le ragioni da se medesimo senza, pur potendolo fare, ricorrere agli organi di giustizia ha provocato una serie di eventi non tollerabili e sicuramente sanzionabili.

Il comportamento del sig. MANNONE denota poca professionalità e sportività nonché di sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. MANNONE Salvatore ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*.

Bisogna, inoltre, tenere in considerazione, ai fini dell’applicazione della sanzione, del comportamento del predetto sig. MANNONE che ha falsato il risultato sportivo.

Si deve altresì applicare alla squadra del sig. MANNONE Salvatore “Mannone Club” la sanzione dell’ammenda prevista dall’art. 3.3. del Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre per C.S.B. pari ad € 200,00.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 1, 29 Regolamento di Giustizia Federale ed art. 3.3. del Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre per C.S.B.;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., l’atleta MANNONE Salvatore da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato



Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

- condanna, ai sensi dell'art. 3.3. del Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre per C.S.B., la squadra MANNONE Club all'ammenda di € 200,00.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato MANNONE Salvatore ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 22 settembre 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written in a cursive style.